

Publicato il 09/07/2024

N. 13817/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 01860/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1860 del 2019, proposto da:

Massaro Annunziata, Centofanti Elena e Centofanti Carlo, nella loro qualità di eredi del sig. Centofanti Ciro (originario ricorrente), rappresentati e difesi dall'avvocato Ezio Bonanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Crescenzo n. 2 Sc. B Int. 3;

***contro***

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per il risarcimento***

dei danni subiti dal Sig. Centofanti Ciro, vittima di mesotelioma in seguito ad attività di servizio nella Marina Militare (pubblico impiego non privatizzato, responsabilità contrattuale) e, più precisamente, ai fini della condanna del Ministero della Difesa al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e

patiendi dal Sig. Centofanti Ciro, come quantificati in ricorso ovvero per gli importi maggiori o minori ritenuti dovuti, anche con giudizio di equità, ex artt. 1226 e/o 432 c.p.c., ed in ogni caso maggiorati degli interessi legali, per tutti i motivi in fatto e in diritto, così come specificati nella premessa e nei documenti allegati, che si intendono perciò stesso parte integrante sia del ricorso che delle conclusioni. Con liquidazione, sulle somme ritenute dovute, degli interessi legali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2024 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Il sig. Ciro Centofanti, con ricorso depositato in data 12.2.2019, ha adito questo TAR per ottenere la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni tutti, non patrimoniali e anche patrimoniali, da lui patiti in conseguenza del tumore diagnosticatogli nel 2015, denominato “*mesotelioma pleurico maligno di tipo epitelioide*” e chiedendo, in particolare, il riconoscimento delle seguenti voci di danno: (i) lesione all'integrità psicofisica / danno biologico, pari al 100%; (ii) danni morali ed esistenziali; (iii) totale modificazione della personalità morale e dell'identità personale; (iv) modificazione del suo ruolo familiare nel rapporto con la moglie e con i figli; (v) pregiudizi patrimoniali per danno emergente e lucro cessante (pag. 19 ric.)

Quanto al danno biologico, invocando l'applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano e lamentando un grado di inabilità pari al 100% il ricorrente ha dedotto di avere diritto ad un importo di euro 780.387,00 da incrementare fino ad euro 1.200.000,00 in ragione dei danni morali ed esistenziali.

Egli ha quantificato, inoltre, in euro 300.000,00 i danni patrimoniali asseritamente subiti (senza ulteriori allegazioni o precisazioni).

2. Si sostiene in ricorso l'esistenza di un nesso causale tra la grave patologia menzionata - che aveva ormai prostrato il ricorrente con manifestazioni di totale astenia, dimagrimento, impossibilità a svolgere una normale vita di relazione (situazione riferita al momento della proposizione del gravame) - e la esposizione del ricorrente alle fibre di amianto respirate e/o ingerite (in quanto aerodisperse) nel lungo periodo (circa un ventennio) in cui ebbe a prestare servizio per la Marina Militare Italiana, con mansioni di elettricista navale, dal gennaio 1960 (incorporamento) al 31.1.1979, data in cui transitava nei ruoli civili e veniva impiegato presso la Scuola Sottufficiali dell'Aeronautica Militare in Caserta.

Quanto all'attività di servizio in Marina, l'esponente ha rappresentato che: negli anni successivi alla fase addestrativa, veniva impiegato a bordo dei dragamine Pioppo, Trifoglio, Platano, Olmo e Ontano e, dal 1963 al 1965, a bordo di Nave Doria partecipava alla campagna addestrativa in Estremo Oriente e alla crociera in Sud America; dal 1965 al 1967 era imbarcato su Nave Visintin e quindi, dal settembre 1967 al luglio 1968 frequentava il corso di Istruzione Generale Professionale presso il Gruppo Scuole C.E.M.M. di Taranto per il passaggio in servizio permanente effettivo; dal 1968 al 1972 era imbarcato sulle navi Tenace e Cisterna Sesia e sui rimorchiatori del GRUPNUL di Napoli; dal 1972 al 1974 era impiegato al MARIDIST di Roma, al Ministero della Marina di Roma e al MARIDIST di Napoli; dal 1977 al 1979 veniva imbarcato sul Dragamine Agave fino al 31.1.1979.

3. Parte ricorrente ha evidenziato che il Ministero convenuto, come documentato in atti (doc. c e a/8), prima della proposizione del ricorso in disamina gli ha riconosciuto la causa di servizio e lo status di "*vittima del dovere*".

Ciò dovrebbe costituire, indirettamente, prova della sussistenza dell'inadempimento e/o dell'illecito, ovvero della configurabilità, in capo al Ministero-datore di lavoro, della responsabilità, prima di tutto di natura contrattuale, per violazione degli artt.

1218, 1223 e 1453 c.c., in combinato disposto con l'art. 2087 c.c.; responsabilità ascrivibile allo stesso Ministero anche ex art. 28 Cost. e 1228 e 2049 c.c., in relazione alle condotte dei titolari delle posizioni di garanzia, con conseguente obbligo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patienti, come sopra descritti.

4. In corso di causa, precisamente, in data 13.10.2020, il Sig. Ciro Centofanti è deceduto e la causa è proseguita, per effetto dell'atto di costituzione depositato in data 24.4.2023, dagli eredi del medesimo signora Massaro Annunziata (moglie), Centofanti Elena (figlia) e Centofanti Carlo (figlio), che insistono nelle conclusioni già formulate con il ricorso introduttivo.

5. All'esito della pubblica udienza del 9.12.2023, con ordinanza n. 18524/2022 il Collegio, considerata la natura della controversia, ha disposto apposita verifica medico-legale, ai sensi degli artt. 19 e 66 cod. proc. amm., incaricando dell'incombente il Collegio Medico Legale della Difesa al quale è stato richiesto di accertare, in particolare: - il grado di invalidità da determinare basandosi sull'oggettività della condizione fisica del ricorrente come ricostruibile sulla base della documentazione sanitaria esaminata, in relazione alla patologia oncologica a suo tempo accertata dalla C.M.O.; - la valutazione percentualistica del danno biologico in tutte le sue componenti e tenendo anche conto dell'evoluzione patologica, così come alla valutazione della sussistenza del danno morale, utilizzando il criterio medico legale da ritenere più adeguato e corretto nella fattispecie con *“determinazione percentuale del danno biologico conseguente a valutazione medico-legale”*.

6. In data 10 maggio 2024 si è costituito in resistenza, con comparsa di stile, il Ministero della Difesa.

7. La relazione relativa alla verifica compiuta è stata depositata il 21.5.2024 ed ha riportato le seguenti conclusioni medico-legali (pag. 10):

*“Può quindi ritenersi che, dalla data della diagnosi sino alla conclusione dei*

*predetti trattamenti, il danno biologico temporaneo fosse da ritenersi assoluto (100%), in considerazione sia dello stadio clinico della neoplasia al momento della diagnosi sia degli effetti collaterali degli stessi trattamenti. Nel periodo successivo fino al dicembre 2018, il soggetto presentò una remissione parziale della sintomatologia che consentì un seppur parziale ripristino della sua capacità psicofisica tale da potersi attribuire un danno biologico temporaneo nella misura del 75%. Dal gennaio 2019 il quadro clinico presentò invece un nuovo peggioramento, con necessità di nuovi trattamenti chemioterapici e sintomatico-palliativi, protrattisi fino all'infausto esito del 13.10.2020, durante il quale il danno biologico temporaneo era tornato di grado assoluto (100%).*

*Per quanto riguarda la “valutazione della sussistenza del danno morale”, nel periodo intercorso dalla diagnosi al decesso, si rappresenta quanto segue nell'ambito delle competenze medico-legali. Lasciando da parte disquisizioni dottrinarie e giurisprudenziali, nel caso in esame è possibile asserire che il Sig. Centofanti abbia sperimentato una sofferenza morale massima e ciò in relazione a numerosi fattori....”.*

8. Alla pubblica udienza del 22 maggio 2024, presenti il legale di parte ricorrente e l'avvocato dello Stato, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

9. Gli eredi ricorrenti – che come ammesso da costoro nella comparsa di costituzione per la prosecuzione del giudizio, non coprono in realtà l'intera compagine degli aventi causa dal *de cuius* poiché non hanno ritenuto di costituirsi gli eredi del sig. Centofanti Michele, figlio del sig. Centofanti Ciro e a questi premorto il 29.7.2011 - chiedono accertarsi la responsabilità della Marina Militare Italiana per il decesso del proprio congiunto in quanto esposto, durante i lunghi anni di servizio a bordo delle navi sopra menzionate, a fibre di amianto e chiedono (“*iure hereditario*”) l'accertamento dei danni non patrimoniali subiti dal sig. Ciro Centofanti nell'intervallo di tempo intercorso tra l'insorgenza della grave patologia polmonare (6 marzo 2015) e il giorno del decesso (13 ottobre 2020), con la conseguente condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni *iure*

*hereditatis* in favore dei tre eredi ricorrenti, per le rispettive quote di successori legittimi.

Nel ricorso introduttivo, invero, è stata anche avanzata domanda (in termini invero assai sintetici e non del tutto perspicui) di risarcimento dei danni patrimoniali “*per diminuita capacità di lavoro e/o perdita di chance e di progressione di carriera*”, quantificati nell’importo di euro 300.000,00 ovvero nell’importo maggiore o minore ritenuto di giustizia.

Inoltre, con la comparsa di costituzione in giudizio gli eredi hanno domandato i danni “futuri” relativi all’estinzione del trattamento pensionistico in godimento.

10.1. Il Collegio ritiene che sia da respingere la domanda laddove si riferisce ai suddetti danni patrimoniali in quanto le voci risarcitorie originariamente menzionate nel ricorso introduttivo (“*per diminuita capacità di lavoro e/o perdita di chance e di progressione di carriera*”) non sono state supportate da alcuna puntuale allegazione e tanto meno da elementi di prova a supporto.

Induce, altresì, al rigetto la circostanza che la malattia si è venuta a manifestare nel 2015 quando il ricorrente aveva ormai compiuto 73 anni ed era in piena età pensionabile a fronte di una carriera in Marina che si era conclusa diversi decenni prima (il 31.1.1979).

Parte ricorrente, al riguardo, si è limitata ad invocare una CTU, strumento istruttorio la cui attivazione è rimessa al Giudicante e che, in ogni caso, notoriamente, costituisce supporto valutativo a beneficio del medesimo nelle materie in cui siano richieste specifiche conoscenze tecniche e che non può essere utilizzato per supplire alle carenti allegazioni della parte attrice, sulla quale incombe l’assolvimento dell’onere probatorio.

La domanda risarcitoria va pertanto respinta “in parte qua”.

10. Sotto altro aspetto (e sempre come danno patrimoniale) parte ricorrente ha domandato anche il calcolo del danno patrimoniale subito dalla vittima primaria per la perdita del trattamento pensionistico, da quantificare sulla base dell’importo

mensilmente spettante moltiplicato per gli anni di aspettativa di vita del militare prematuramente deceduto rispetto all'età media della popolazione civile (vedi memoria del 19.10.2023).

Tale ammontare differenziale sarebbe poi da compensare, parzialmente, con la pensione di reversibilità percepita negli anni dalla vedova ricorrente.

Come già recentemente osservato su analoga domanda al Collegio *“appare evidente che si tratti di un ammontare erroneamente riferito al diretto titolare; si tratta cioè di una somma che, nell'irreale ipotesi di sopravvivenza del defunto alla malattia, sarebbe potuta entrare nel suo patrimonio quale posta economica attiva. Ma detto ammontare, evidentemente, non ha mai potuto né potrà mai costituire un elemento attivo del patrimonio del de cuius (e cioè un suo credito pensionistico), per la semplice ragione che, con la morte dell'avente diritto, è naturalmente venuto meno (estinguendosi) il suo diritto alla percezione dei futuri ratei della pensione, diritto che, in quanto riferito ai ratei “post mortem”, non è mai sorto né mai è entrato a far parte dell'asse ereditario (si tratta quindi di situazione soggettiva insuscettibile di trasmissione in via ereditaria).*

*Semmai, almeno in astratto, i ricorrenti possono rivendicare, a titolo risarcitorio ma “iure proprio”, il danno economico che sarebbe loro derivato dall'abbattimento del reddito familiare a loro spettante pro quota, considerato il minor importo che spetta al coniuge superstite a titolo di pensione di reversibilità.”* (Sez. I-bis sentenza n. 12293/2024).

In questi termini va quindi interpretata la domanda per i danni patrimoniali proposta da parte ricorrente in questa sede.

Trattandosi, pertanto, di domanda di risarcimento dei danni *“iure proprio”*, a prescindere dalla valutazione sulla sua fondatezza, vi è difetto di giurisdizione di questo Giudice rispetto a detta voce risarcitoria patrimoniale in quanto, per il danno ontologicamente *“iure proprio”* il giudice munito di giurisdizione va individuato nel Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere proposta (vedi Cass. Civ., Sez. Un., 5 maggio 2014, n. 9573; id. 6 marzo 2009, n. 5468; Cass. Civ., Sez. Un.

27 febbraio 2013, n. 4850).

Ne consegue che solo l'azione proposta dai ricorrenti "*iure hereditatis*" e limitatamente al danno non patrimoniale (sia biologico che morale) appartiene alla cognizione di questo T.A.R..

11. Il Collegio deve dunque definire la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali *iure hereditatis*, quale ristoro del danno biologico e del danno morale patiti dal "de cuius" nel lasso di tempo decorrente tra il manifestarsi della malattia ed il decesso, da liquidare nella misura di giustizia.

La domanda in esame è fondata.

11.1. Con parere del CVCS n. 991812017 espresso nell'adunanza n. 875 del 16.1.2018 è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della malattia "*mesotelioma maligno di tipo epitelioide*" in quanto "*riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative e causalmente connessa al servizio prestato a bordo di Unità navali, la cui costruzione risale al periodo in cui l'utilizzo dell'amianto era comunemente impiegato e non sottoposto a restrizioni, come da dichiarazione resa dalla Marina Militare- Ufficio Generale del Personale, in data 09.02.2016*" (cfr. doc. c: Decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale Della Previdenza Militare e della Leva n. 219 del 23/05/2018).

In conformità al predetto parere il Ministero della Difesa con decreto n. 219 del 23.5.2018 sulla base degli accertamenti e delle risultanze del foglio matricolare e della documentazione clinica e degli esiti della Commissione Medico legale, ha attestato che sussistevano le condizioni previste dalla legge per il riconoscimento al *de cuius* dello "*status*" di Equiparato alle "*Vittime del Dovero*"(cfr. doc. c ric.: Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, decreto n. 219 del 23.05.2018).

A ciò ha fatto seguito, da parte dello stesso Ministero della Difesa, il riconoscimento della riconducibilità causale anche del decesso del Sig. Centofanti Ciro alla predetta malattia professionale, per cui è stato emesso il decreto del



Ministero della Difesa n. 421 del 20.09.2021 (doc. h.3 ric.).

Al riguardo questo Collegio ritiene condivisibile l'affermazione giurisprudenziale secondo cui *“Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio determina una presunzione di efficacia causale esclusiva e sufficiente del servizio prestato sull'insorgere della patologia, onde sarebbe stato onere dell'Amministrazione dedurre e, conseguentemente, provare la sussistenza di altra diversa concausa. Detto onere non è stato in alcun modo assolto dal Ministero della Difesa nel presente giudizio. (...) Quanto alla valenza probatoria del menzionato decreto, ritiene la Corte che il contenuto dello stesso vada qualificato quale confessione stragiudiziale, con valenza anche nell'ambito dell'azione risarcitoria (...)”* (Corte d'Appello di Roma n. 837/2017, pubblicata il 3.2.2017).

Non sembra, invero, revocabile in dubbio neanche nella specie la portata confessoria di quanto esposto nel sopracitato parere del Comitato di Verifica secondo cui la grave patologia è da ricondurre alle *“particolari condizioni ambientali ed operative e causalmente connessa al servizio prestato a bordo di unità navali”* la cui costruzione risale ad un periodo nel quale l'utilizzo di amianto non era soggetto a particolari restrizioni” (nonostante ne fosse ormai da tempo nota, in determinate condizioni di utilizzo e in relazione al livello di conservazione di detto materiale, la tossicità).

11.2. Anche alla luce delle risultanze della verifica, risulta comprovata la sussistenza di un nesso di causalità tra l'esposizione all'amianto e il mesotelioma pleurico patito dal dante cause dei ricorrenti, tenuto conto dei tempi di latenza della malattia.

Come recentemente osservato dalla Sezione in analoga fattispecie, assume rilievo *“l'analisi della letteratura medico-scientifica in materia di esposizione all'amianto e la disamina della documentazione di causa, afferente alle mansioni del ricorrente e ai lunghi giorni trascorsi bordo di navi contenenti amianto a vari livelli”* (TAR Lazio, I-bis, 2 febbraio 2024, n. 2061; cfr. altresì della stessa Sezione 27 dicembre 2022, n. 17585).

Detta condizione è “...*da considerarsi, in rapporto causale, atta a determinare una esposizione qualificata, (esposizione a fibre di amianto personale media annua superiore a 100 ff/1 riportata al turno di lavoro) secondo i criteri dettati dall’INAIL nel “Rapporto dell’INAIL ad oggetto: Marina Militare Italiana. Valutazione tecnica dell’esposizione dell’amianto utile ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali per i dipendenti militari e civili in servizio presso gli arsenali militari marittimi e altri enti di terra” (TAR Lazio n. 2061 cit.)*.”

Ciò, in quanto il Sig. Centofanti è stato impiegato per circa 20 anni nella Marina Militare, quale elettricista navale su naviglio per la gran parte iscritto nell’elenco annesso in Allegato 1 al Rapporto denominato “*Elenco delle Unità navali che, per presenza e diffusione di M.C.A., hanno potuto determinare tale esposizione*” e, pertanto, può senz’altro essere annoverato nell’ambito “*di equipaggio, cui spetta il compito di intervenire in quelle operazioni di manutenzione e riparazioni urgenti su quegli apparati e nei locali dove si è dimostrata la maggiore e più diffusa presenza di amianto*”, e pertanto evidentemente soggetto “*all’esposizione diretta a livelli di fibre aerodisperse significativi tali da determinare, per intensità e durata, condizioni di esposizione qualificata*” (vedi sent. cit.).

11.3. A quanto sopra, deve aggiungersi che, con riferimento alla sussistenza di un nesso di causalità tra le mansioni svolte e l’esposizione all’amianto, per accertare l’efficienza causale dell’atto (o della condotta) illegittima occorre procedere ad un giudizio controfattuale, volto a stabilire “*se, eliminando o, nell’illecito omissivo, aggiungendo quella determinata condotta, l’evento si sarebbe ugualmente verificato, e, una volta risolto positivamente tale scrutinio, un secondo stadio richiede di verificare, con un giudizio di prognosi ex ante, l’esistenza di condotte idonee - secondo il criterio del “più probabile che non” - a cagionare quel determinato evento.*”

*Sicché l’esito positivo del predetto giudizio - riconducibile alla teoria della causalità adeguata - accerta definitivamente l’efficienza causale dell’atto*

*illegittimo rispetto all'evento di danno, che va esclusa qualora emergano fatti o circostanze che abbiano reso da sole impossibili il perseguimento del bene della vita determinando autonomamente l'effetto lesivo (Cons. Stato, VI, 29 maggio 2014, n. 2792)" (Consiglio di Stato, Sez. V, 9 luglio 2019, n. 4790; Cons. Stato, Sez. VI, 7 aprile 2022, n. 2586).*

Su tale linea, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione *"in tema di responsabilità civile (sia essa legata alle conseguenze dell'inadempimento di obbligazioni o di un fatto illecito aquiliano), la verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità (positiva o negativa) del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi a uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana) (Sez. 3, Ordinanza n. 23197 del 27/09/2018, Rv. 650602 - 01)" (Cons. Stato, 16 maggio 2022, n. 3830, Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2022, n. 8114).*

Alla luce di quanto sopra emerge che la causalità omissiva è peculiare, perché si fonda non su fatti materiali empiricamente verificabili, ma su di una ricostruzione logica che, a differenza di quella commissiva, non può avere una verifica fenomenica.

Ne consegue che, acclarata, alla luce delle risultanze della verifica, l'altissima probabilità dell'eziopatogenesi della malattia sviluppata dal *de cuius* dalla esposizione ad amianto, ritiene il Collegio che, facendo ricorso alla regola del "più

*probabile che non*”, possa ritenersi fondato il motivo di ricorso secondo il quale l’adozione, da parte del datore di lavoro, di misure a protezione dei lavoratori dall’esposizione a fibre di amianto avrebbe potuto impedire l’insorgenza della malattia.

Più nello specifico, non risulta contestata dall’Amministrazione resistente (costituitasi con comparsa formale) - e pertanto può ritenersi pacificamente acquisita ai sensi dell’art. 64, comma 3, c.p.a. - la circostanza, affermata in ricorso da parte ricorrente e corroborata da plurimi riferimenti fattuali, che le navi sulle quali il sig. Centofanti ebbe ad imbarcarsi erano state fabbricate in epoca risalente (come è risalente l’epoca del servizio prestato, negli anni 1960-1979), il che rendevano frequenti gli interventi di manutenzione ordinaria da parte del personale addetto, con azioni di taglio, demolizione, foratura, che davano tutte luogo alla dispersione di polveri e fibre di amianto.

Possono, inoltre, ritenersi pacificamente acquisite le circostanze descritte in ricorso in ordine alle mansioni lavorative e ai luoghi di prestazione delle stesse, implicanti una significativa esposizione a polveri e fibre d'amianto aerodisperse.

Va anche osservato il periodo di latenza, con insorgenza della malattia dopo 26 anni dalla cessazione del servizio nella Marina Militare e quindi dalla presunta, quanto attendibile esposizione professionale, evoluzione che “è compatibile con i dati riportati in letteratura” (vedi sentenza n. 2061/2024 di questa Sezione).

11.4. Ne deriva che detta esposizione ha causato, secondo il criterio del “*più probabile che non*”, il decesso del militare per mesotelioma pleurico, malattia relativamente rara che ha una delle sue peculiarità nel lungo periodo di latenza fra l’esposizione alle possibili cause e la comparsa della malattia, che può variare dai 20 fino ai 40 anni.

12. Ciò chiarito in ordine alla sussistenza del nesso causale, il Collegio ritiene di poter affermare la responsabilità dell’Amministrazione della Difesa in ordine al danno biologico e morale subito dal *de cuius* in conseguenza della patologia

contratta.

Al riguardo possono essere di seguito sintetizzati gli argomenti che la giurisprudenza amministrativa ha frequentemente applicato ai fini dell'affermazione di detta responsabilità, in casi analoghi al presente, a partire dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 30.11.2020, n. 7557:

- al dovere del militare di esporsi al pericolo *stricto sensu* bellico si contrappone lo speculare dovere dell'Amministrazione di proteggere il cittadino-soldato da altre forme prevedibili e prevenibili di pericoli non strettamente dipendenti da azioni belliche, *in primis* apprestando i necessari presidi sanitari di prevenzione e cura e dotandolo di equipaggiamento adeguato o, quanto meno, non del tutto incongruo rispetto al contesto.

- in sostanza, l'Amministrazione, come ogni altro datore di lavoro ex art. 2087 c.c., ha il dovere di circoscrivere al massimo, in un'ottica di precauzione, i diversi rischi concretamente prevedibili (in quanto non implausibili) ed oggettivamente prevenibili;

- mentre, dunque, il rischio bellico grava sul militare il rischio non *stricto sensu* bellico, ove non implausibile, può e deve essere previsto, circoscritto e prevenuto, nei limiti del possibile, dall'Amministrazione.

- *“l'Amministrazione della difesa, quale Ente datoriale, è sottoposta agli obblighi di protezione stabiliti dall'art. 2087 c.c., che impone a quanti ricorrono, nell'esercizio di attività imprenditoriale, ad energie lavorative di terzi di adottare, nell'esercizio di tali attività, “misure” idonee, secondo un criterio di precauzione e di prevenzione, a “tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. La disposizione, più in particolare, nello stabilire che “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, enuclea un dovere di protezione che arricchisce ex lege (cfr. art. 1374 c.c.) il rapporto obbligatorio riveniente dal contratto di lavoro.”* (Cons. Stato n. 7557/2020 cit.);

- *“la disposizione [...] delinea un principio generale di tutela del prestatore di lavoro che si proietta prismaticamente in tutto l’ordinamento: come tale, integra un referente normativo e valoriale di impatto sistemico e, pertanto, trova applicazione anche nel caso del rapporto di impiego o, comunque, di servizio fra il militare e l’Amministrazione della difesa”* (Cons. Stato ult. cit.).

Sulla base delle superiori coordinate ermeneutiche le *“misure”* che deve adottare il datore di lavoro militare, strutturalmente impegnato in *“attività pericolose”*, sono normativamente funzione anche della *“particolarità del lavoro”*.

Di qui l’affermazione della responsabilità della parte resistente ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale lamentato.

13. Chiarita nei termini che precedono la sussistenza dell’*an* del danno biologico subito dal defunto, non resta ora al Collegio che procedere alla liquidazione del *“quantum”*.

Al riguardo, giova richiamare l’orientamento della Corte di Cassazione (v. Cass. n. 17577/2019), nel senso che il danno subito dalla vittima, nell’ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo, *“è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico “terminale”, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita; la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all’indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell’entità e dell’intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus”* (Cass. Civile, 36841/2022).

Il Collegio, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ritiene di doversi conformare ai principi di diritto individuati dalla Corte di Cassazione, che fa riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano, che stimano l’inabilità temporanea

assoluta con opportuni “*fattori di personalizzazione*”, quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno alle disposizioni degli artt. 1226 e 2056 c.c..

Il riferimento alle tabelle milanesi deriva dal riconoscimento loro attribuito dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua (in linea generale e in applicazione dell'art. 3 Cost.) del parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono (cfr. Cass. n. 12408/2011, n. 27562/2017; v. anche Cass. n. 9950/2017).

Con la sentenza n. 12041/2020 la Corte di Cassazione con riferimento al caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro con esito mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, ha stabilito i seguenti principi, poi richiamati dalle successive pronunce:

a) al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale);

b) si tratta di danni che vanno tenuti distinti e liquidati con criteri diversi:

-nel caso di danno “*biologico terminale*” la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso; tale danno dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile “*iure hereditatis*” da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte;

-nel caso, invece, del *danno catastrofale* la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della “*enormità*” del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene

temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte (cfr. Cass. n. 23183/2014, n. 15491/2014); tale voce di danno c.d. "*catastrofale*", ossia danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione è risarcibile *iure hereditatis* solo ove intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse (Cass. Sez. U. 22 luglio 2015, n. 15350).

Alla luce dei principi sopra delineati, si osserva che nella fattispecie che ci occupa, avuto riguardo al carattere profondamente afflittivo anche del danno soggettivo temporaneamente sofferto (assistere allo spegnersi della propria esistenza), il Collegio ritiene di procedere anche alla personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale terminale in quanto, come di intuitiva evidenza in questi casi, in base a comuni massime di (drammatica) esperienza, dal momento in cui è stata formulata, in data 5.6.2015 (doc. 6 ric.), la diagnosi di "*mesotelioma maligno di tipo epitelioide*", con progressione della malattia che ha condotto all'*exitus* in data 13.10.2020, il paziente ha patito gravi sofferenze all'inizio di natura prevalentemente psichica (consapevolezza di essere affetto da una malattia con scarsa possibilità di sopravvivenza a cui progressivamente si sono aggiunte quelle fisiche anche connesse ai pesanti trattamenti chemio e radio-terapici a cui è stato sottoposto). Pertanto, al di là del dolore "somatico", la sofferenza morale sperimentata si è caratterizzata anche e soprattutto per il progressivo degrado della persona ovvero dalla consapevolezza di "*non essere più in grado*" di condurre la propria esistenza come nello stato anteriore, il che risulta accompagnato, in linea generale e irrimediabilmente, a sentimenti di tristezza, inadeguatezza, ansia, timore per la propria salute e paura di morire. In sintesi, sulla base della sola documentazione esaminata, è possibile affermare che il defunto sia stato costretto via via (dalla prima manifestazione fino all'*exitus*) a ricorrere a visite e accertamenti continui, accessi ospedalieri, terapie con gravi effetti collaterali, e poi



a cure palliative e all'assistenza di terzi anche per le più comuni attività della vita quotidiana.

In conclusione, è possibile affermare che tale sofferenza si è mantenuta, nell'arco di progressione della malattia, su un grado elevato (tale è la conclusione del Verificatore).

Il Collegio ritiene che in questo quadro, avendo l'interessato affrontato una malattia senza scampo protrattasi per la durata di quattro anni e mezzo circa, dalla diagnosi del 6.3.2015 fino al decesso avvenuto il 13.10.2020, l'importo del danno non patrimoniale terminale (espressione che comprende sia la componente biologico-relazionale che quella morale-psichica) deve essere determinato, in via equitativa, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano (ed. 2021) le quali si ispirano al principio della *“Intensità decrescente e metodo tabellare”* (cfr. documento dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano dell'8.3.2021: tabelle milanesi anno 2021, pagg. 78 e 79) affermando che, *“pur nella ribadita difficoltà di individuare una “regola” che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale, si è ritenuto di porre quale criterio di base la regola, sostenuta dall'esperienza medico-legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di “adattamento” se non, addirittura, alla speranza di sopravvivere). Si segue dunque un metodo tabellare che assegni a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di cento giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente, sino ad agganciarsi, al centesimo giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario.”*

Ferma la necessità di rigorosa prova del danno lucidamente patito in stato di coscienza.

14. Il Collegio, deve coordinare le conclusioni esposte nel citato documento dell'Osservatorio milanese (avente portata generale) con le conclusioni alle quali è pervenuto il Verificatore (Collegio Medico Legale della Difesa) laddove ha

evidenziato (a pag. 10 della relazione in atti) che *“il danno biologico temporaneo (DBT), in linea generale, si realizza nella fase evolutiva della lesione/malattia dal momento della sua produzione/diagnosi sino alla stabilizzazione clinica (ovvero al decesso come in questo caso), ed è considerato quale il nocumento/turbamento dell’ordinario svolgimento delle attività della vita e degli aspetti dinamico-relazionali causati dal danno all’integrità psico-fisica della persona. Il DBT è totale o “assoluto” quando i predetti turbamenti raggiungono il massimo livello e “parziale” quando lo stato patologico e le correlate terapie incidono in misura minore e variabile sull’efficienza psico-fisica quotidiana del soggetto. Ancora, la “temporanea assoluta” oltre a essere riconosciuta in situazioni di coma o similari, deve essere valutata come tale anche quando sussista una effettiva e grave compromissione della possibilità di svolgere gli atti ordinari dell’esistenza, non dovendo tener conto, necessariamente, di eventuali cascami di efficienza biologica. Pertanto la DBT totale sarà riconosciuta per tutta la durata dei ricoveri ospedalieri, ma anche nei casi di patologie coinvolgenti l’intero organismo con necessità di terapie che alterino notevolmente la cenestesi. In relazione a quanto sopra delineato per la “temporanea assoluta” sono presenti classi di DBT graduate parziali adottate in relazione agli effetti limitativi sulle attività del quotidiano. Nel caso di specie il riscontro clinico dell’infermità risulta avvenuto il 06.03.2015 e fu seguito da trattamento chemioterapico (dal 05.06.2015 al 16.10.2015) e da radioterapia complementare (8 cicli fino al 08.01.2016). Può quindi ritenersi che, dalla data diagnosi sino alla conclusione dei predetti trattamenti, il danno biologico temporaneo fosse da ritenersi assoluto (100%), in considerazione sia dello stadio clinico della neoplasia al momento della diagnosi sia degli effetti collaterali degli stessi trattamenti. Nel periodo successivo fino al dicembre 2018, il soggetto presentò una remissione parziale della sintomatologia che consentì un seppur parziale ripristino della sua capacità psicofisica tale da potersi attribuire un danno biologico temporaneo nella misura del 75%. Dal*

*gennaio 2019 il quadro clinico presentò invece un nuovo peggioramento, con necessità di nuovi trattamenti chemioterapici e sintomatico-palliativi, protrattisi fino all'inafausto esito del 13.10.2020, durante il quale il danno biologico temporaneo era tornato di grado assoluto (100%). Per quanto riguarda la "valutazione della sussistenza del danno morale", nel periodo intercorso dalla diagnosi al decesso, si rappresenta quanto segue nell'ambito delle competenze medico-legali. Lasciando da parte disquisizioni dottrinarie e giurisprudenziali, nel caso in esame è possibile asserire che il Sig. Centofanti abbia sperimentato una sofferenza morale massima e ciò in relazione a numerosi fattori."*

15. Attenendosi alle suddette coordinate il Collegio ritiene opportuna nella specie anche l'introduzione di un correttivo volto a consentire un'adeguata valorizzazione della situazione di eccezionale gravità, correlata dallo straordinario sconvolgimento emotivo derivato dall'evento dannoso. *"Tali situazioni accadono, normalmente, nell'immediatezza dell'evento (o, comunque, subito dopo la prima -scioccante- percezione del pericolo di vita). Per tale motivo si è ritenuto di prevedere che nei primi tre giorni di danno terminale il Giudice possa liquidare il danno muovendosi liberamente secondo la propria valutazione personalizzata ed equitativa, ma nel rispetto di un tetto massimo convenzionalmente stabilito in 30.000,00 euro, non ulteriormente personalizzabile."* ("tabelle milanesi" 2021 doc. cit. pag. 78).

Viceversa, a partire dal quarto giorno, si passa alla valutazione giornaliera del danno che sarà comunque personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato. Tale personalizzazione titolo di danno morale non supera il limite del 50%, da riconoscersi quale maggiorazione dei valori puntualmente espressi dall'applicazione della tabella di base.

Si può ora procedere al calcolo del complessivo danno non patrimoniale terminale, nei termini che seguono:

i. danno non patrimoniale iniziale (sconvolgimento causato dall'evento) relativo ai primi tre giorni dalla scoperta della grave patologia (6.3.2015 - 8.3.2015), da

riconoscere nella misura massima di euro 30.000,00;

ii. danno non patr. term. al 100% (I.T.A.) per i giorni successivi (dal 9.3.2015 al 16.10.2015) i.e. euro 99,00 al giorno per gg. 239 (cfr. tabella milanese 2021): Euro 23.661,00;

iii. danno della stessa natura, ma con riduzione al 75 %, per i gg. 1170 successivi (dal 17.10.2015 al 31.12.2018) = Euro 75,00 x gg. 1170 = euro 87.750,00;

iv. danno non patr. term. di nuovo al 100% per i giorni seguenti (dal 1.1.2019 al 13.10.2020) = Euro 99,00 x gg. 651 = Euro 64.449,00

v. Totale (i + ii + iii+iv): euro 205.860,00;

vi. incremento per danno morale soggettivo (“catastrofale”) nella misura del 50% del totale: euro 102.930,00

vi. totale finale (danno biologico + danno morale soggettivo): euro 308.790,00.

16. In conclusione, dichiarato il difetto di giurisdizione rispetto all’azione di risarcimento del danno patrimoniale proposta dai ricorrenti “iure proprio” nei limiti sopra specificati, il ricorso merita parziale accoglimento e, per l’effetto, accertata la dipendenza della patologia diagnosticata dal servizio prestato e la responsabilità in capo all’Amministrazione intimata per l’insorgenza dell’infermità de qua, si riconosce, in favore dei ricorrenti *iure hereditatis* la somma complessiva di euro di Euro 308.790,00 a titolo di danno non patrimoniale (danno biologico e danno morale).

Sono dovuti, altresì, sulla somma così liquidata gli interessi legali dalla data della presente pronuncia al dì dell’effettivo soddisfo.

Resta inteso che, in applicazione del principio della “*compensatio lucri cum damno*” (cfr. Ad. Plen. Cons. Stato 1/2018), l’Amministrazione avrà diritto di procedere alla decurtazione, dall’ammontare risarcitorio suddetto, di tutte le somme già corrisposte e da corrispondere al danneggiato, per obbligo di legge, a titolo di indennità a vario titolo e adeguamento pensionistico “privilegiato”, in quanto somme ammesse in conseguenza del riconoscimento della causa di servizio in capo

al ricorrente, in relazione alla stessa patologia.

Le spese di lite, infine, sono liquidate nel dispositivo e sono da porre a carico del Ministero soccombente.

### P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione nella parte in cui si domanda il risarcimento dei danni patrimoniali dei ricorrenti “iure proprio”. Indica quale Giudice dotato di giurisdizione il Giudice Ordinario;

- lo accoglie limitatamente alla domanda diretta ad ottenere il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale e, per l'effetto, accertata la dipendenza della patologia diagnosticata al defunto sig. Ciro Centofanti dal servizio prestato e la responsabilità in capo all'Amministrazione intimata per l'insorgenza dell'infermità ed il conseguente decesso:

i. accerta e dichiara dovuto dal Ministero della Difesa in favore degli eredi il complessivo importo di Euro 308.790,00, somma risarcitoria dalla quale dovranno essere decurtate le somme già corrisposte e da corrispondere al danneggiato, per obbligo di legge, dall'Amministrazione, a titolo di indennità a vario titolo e adeguamento pensionistico “privilegiato”, quali importi corrisposti in conseguenza del riconoscimento della causa di servizio in capo al ricorrente, in relazione alla stessa patologia;

ii. condanna lo stesso Ministero della Difesa al pagamento “pro quota” dell'importo come sopra determinato, nella misura rispettivamente dovuta in favore dei signori Massaro Annunziata, Centofanti Elena e Centofanti Carlo, per quanto di rispettiva competenza quali eredi legittimi del Sig. Ciro Centofanti, a titolo di risarcimento del danno come sopra liquidato.

Oltre interessi legali fino al giorno del pagamento.

- Condanna, altresì, il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio

in favore dei ricorrenti che liquida in complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre IVA, CPA, oneri per spese generali nella misura del quindici per cento e rimborso del contributo unificato anticipato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

Alessandra Vallefucio, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Claudio Vallorani**

**IL PRESIDENTE**  
**Giovanni Iannini**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.